

STATUTO

GOCCIA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIETI CH PIAZZA VALIGNANI 4

Numero REA: CH - 155915

Codice fiscale: 02148570696

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2005 - Statuto completo	2
--	---

allegato "A" al n. 31924 di raccolta

STATUTO
Cooperativa sociale GOCCIA

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita la cooperativa di solidarietà e di utilità sociale, senza scopo di lucro, denominata **"GOCCIA - Cooperativa sociale"**.
2. Alla cooperativa, per quanto non previsto dalle leggi speciali sulla cooperazione e sull'impresa sociale, si applicano le norme sulle cooperative ed, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 – Sede e comunicazioni

1. La Cooperativa ha sede nel Comune di **Chieti**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese.
2. E' facoltà dei soci trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del Comune ed istituire, e di istituire, trasferire e sopprimere le sedi secondarie nel territorio dell'Unione Europea.
3. E' facoltà dell'organo amministrativo istituire e sopprimere rappresentanze, filiali, succursali, agenzie, laboratori, opifici, depositi, etc. nel territorio dell'Unione europea.
4. Il domicilio dei soci, anche di posta elettronica, di quanti a qualunque ragione siano iscritti nel libro dei soci e dei componenti degli organi sociali per i rapporti con la società è quello risultante dagli atti relativi all'iscrizione nel libro soci o all'accettazione dell'ufficio.
5. E' onere dei componenti degli organi sociali comunicare il cambiamento del proprio domicilio, anche telematico. In mancanza dell'indicazione del domicilio, nei rapporti con la società esso consta nella residenza anagrafica degli stessi.
6. Salvo altra indicazione, qualunque comunicazione – tra le quali, ad esempio, le comunicazioni relative alle decisioni dei soci e degli amministratori o alle convocazioni dell'assemblea o dell'organo amministrativo – tra società, soci, - compresi quanti, a qualunque ragione, siano iscritti nel libro dei soci – e componenti e organi di amministrazione e di controllo – se eletto – può essere eseguita con qualsiasi mezzo che assicuri prova della trasmissione e dell'avvenuto ricevimento; con ciò, preferendosi le comunicazioni con posta elettronica, ma comprendendosi anche, ad esempio, raccomandata postale o a mano, telegramma, fax, etc.

Art. 3 – Durata

1. La durata della Cooperativa è fissata fino al 2050 e può essere prorogata una o più volte per decisione dei soci ed è anticipatamente sciolta nei casi consentiti dalla legge.

Art. 4 – Scopo e oggetto

1. La Cooperativa, conformemente alla normativa in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:
 - a. la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi e formativi;
 - b. lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'inclusione sociale di persone svantaggiate e disabili;
 - c. lo svolgimento coordinato e funzionale di entrambe le attività avanti indicate.

2. La Cooperativa, perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana, con spirito mutualistico e senza fine di lucro alcuno, ha fini di promozione e solidarietà sociale ed offre servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi, educativi, formativi e di inserimento lavorativo e di inclusione sociale.
3. La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.
4. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
5. Nel rispetto dello scopo sociale, la Cooperativa ha i seguenti obiettivi: la progettazione, la promozione e la gestione di attività e di servizi sociali, sanitari, educativi e formativi, nonché di promozione, integrazione ed inclusione sociale.
6. Esemplicativamente ed in modo non esaustivo la Cooperativa ha per oggetto la progettazione, l'organizzazione e la gestione di:
 - a. attività di prevenzione sociale e sanitaria;
 - b. prestazioni socio-educative e quelle didattiche di ogni genere utili all'integrazione, alla formazione, all'inserimento ed al reinserimento sociale e lavorativo della persona;
 - c. servizi socio educativi e di formazione per l'inserimento, la qualificazione o il reinserimento sociale, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di laboratori per l'apprendimento di arti e mestieri e di centri di produzione, anche virtuali, nonché di integrazione o di inclusione sociale per quanti vivono condizioni di svantaggio o di emarginazione sociale;
 - d. centri diurni e residenziali, assistiti e no, di comunità terapeutiche e di strutture di promozione sociale, di incontro, di ascolto, di accoglienza, di sostegno, di aggregazione e di socializzazione, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di servizi, di spazi o di laboratori – anche virtuali - utili alla condivisione ed allo scambio di risorse, di esperienze e di relazioni, di cure, di assistenza, di modi di pensare o di vivere per quanti vivano condizioni di svantaggio o di emarginazione sociale;
 - e. attività di documentazione, di assistenza, di osservatorio, di formazione e di informazione sugli strumenti di solidarietà, di integrazione, di inclusione e di promozione sociale;
 - f. prestazioni socio-sanitarie di assistenza, riabilitazione e cura infermieristica, psicologica e sanitaria, domiciliare, ambulatoriale o residenziale;
 - g. servizi, anche domiciliari, di assistenza, di sostegno morale e psicologico e di riabilitazione.
7. Per il perseguimento delle finalità e coerentemente con l'oggetto sociale la Cooperativa:
 - a. organizza e gestisce brefotrofi, orfanotrofi, asili, scuole ed enti di formazione, case di riposo per anziani, case per ferie, residenze delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, nonché di case e residenze, assistite e no, di servizi di organizzazione turistica per persone che vivano condizioni di svantaggio o di emarginazione sociale, compresi alloggio, somministrazione di vitto, indumenti e medicinali, prestazioni assistenziali e curative e le altre prestazioni accessorie;
 - b. organizza e gestisce le medesime attività per fini d'integrazione ed inclusione socio lavorativa di quanti vivano condizioni di svantaggio o di emarginazione sociale;
 - c. cura l'organizzazione e la gestione di aziende agrarie e commerciali, di laboratori e di centri di produzione di beni e di servizi strumentali per il perseguimento delle proprie finalità e, comunque, utili per l'educazione, la formazione o l'inserimento

- sociale di giovani e di persone che vivano condizioni di svantaggio fisico o di emarginazione sociale;
- d. organizza e gestisce le medesime attività per fini d'integrazione ed inclusione socio lavorativa di quanti vivano condizioni di svantaggio o di emarginazione sociale;
 - e. cura la valorizzazione, la protezione e la custodia dei beni culturali ecclesiastici e non;
 - f. cura la progettazione, l'edizione, la stampa e distribuisce all'utente pubblicazioni in qualunque tipo di mezzo d'informazione;
 - g. raccoglie, elabora e conserva dati ed informazioni;
 - h. partecipa, promuove, organizza e gestisce ricerche, studi, corsi di formazione e d'aggiornamento e laboratori didattici ed artistici;
 - i. promuove, organizza e gestisce attività di educazione, formazione, ed istruzione, anche professionale ed extrascolastica;
 - j. cura ricerche ed eroga servizi culturali e di turismo sociale;
 - k. promuove ed organizza mostre, manifestazioni, convegni e seminari, studi e iniziative editoriali, concerti e rappresentazioni, anche di tipo artistico e teatrale;
 - l. intrattiene rapporti con scuole, associazioni, enti pubblici e privati, operatori economici e culturali, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di comuni intenti e finalità;
 - m. promuove ed organizza iniziative di servizi e di supporto a favore di altre organizzazioni che perseguano senza scopo di lucro fini di solidarietà sociale e degli enti di volontariato;
 - n. concede finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei soci, finché la compagine sociale sia limitata a 50 soci;
 - o. si consorzia, anche senza creazione di uffici con attività esterna, con altri operatori del settore per il coordinamento delle attività in comune;
 - p. partecipa, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà;
 - q. favorisce e sostiene una reale e costante partecipazione dei soci e delle loro famiglie alla vita della cooperativa e promuove iniziative utili per la crescita morale e culturale dei propri soci.
8. La Cooperativa può svolgere ovunque e nei limiti consentiti dalla legge attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, in modo ausiliario e sussidiario e comunque connesso ed affine o strumentale agli scopi sopraindicati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e industriale necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente, sia indirettamente, attinenti ai medesimi, eventualmente attraverso la costituzione e la partecipazione, diretta o indiretta, in enti mutualistici e commerciali.
9. Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale quelle operazioni che si configurano come attività finanziarie ai sensi della Legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
10. La Cooperativa ha facoltà di perseguire finalità sociali con l'adesione a consorzi di cooperative sociali.
11. La Cooperativa, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge – ed in particolare, quelli stabiliti dall'art. 10 legge 59/1992; art. 11 D. Lgs. N. 385/1993; deliberazione CICR del 3 marzo 1994; deliberazione CICR 3 maggio 1999 e le loro eventuali successive modifiche o integrazioni – ha facoltà di raccogliere risparmio presso i soci.
12. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà avvalersi di risorse umane non socie.
13. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è inoltre impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo le opportunità contingenti – la propria attività con quella di

altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a cooperative e consorzi sociali, ad associazioni che senza scopo di lucro perseguano fini di volontariato o di promozione sociale ed ad altre organizzazioni ispirate ai valori della solidarietà.

Art. 5 – Numero e categorie di soci

1. L'adesione alla Cooperativa è aperta a chiunque ne abbia interesse e ne condivida le finalità, senza discriminazione di razza, sesso, nazionalità, religione, ideologia politica o classe sociale.
2. Il numero dei soci non può essere inferiore a tre e possono essere esclusivamente persone fisiche, se in numero inferiore ad otto.
3. Dove il numero dei soci iscritti nelle sezioni ordinarie sia superiore ad otto, possono altresì essere soci gli enti giuridici privati che abbiano interesse al raggiungimento dei fini sociali della cooperativa e siano impegnati nel sostegno e nel finanziamento delle attività delle cooperative sociali.
4. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.
5. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e chiunque abbia interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.
6. Non possono in ogni caso essere soci quanti esercitano in proprio imprese o iniziative identiche o affini con quella della cooperativa.
7. I rapporti tra la cooperativa ed i soci sono disciplinati dall'eventuale regolamento. Dove adottato, esso è predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.
8. Sono soci cooperatori della Cooperativa:
 - a. soci volontari;
 - b. soci lavoratori;
 - c. soci svantaggiati.
9. Il libro soci è distinto nelle categorie di soci avanti indicate. Ciascuna categoria è distinta nella sezione ordinaria e nella sezione speciale. Ogni socio è iscritto nella sezione ordinaria o speciale di una delle categorie di cui si compone il libro soci.
10. A ragione dell'interesse della Cooperativa alla loro formazione ed al loro utile inserimento nelle attività intraprese, le persone fisiche che desiderano essere soci cooperatori sono ammesse, con la procedura oltre indicata, in una delle sezioni speciali del libro soci, istituite all'interno di ciascuna categoria di soci cooperatori avanti individuata (volontari, lavoratori, svantaggiati).
11. Complessivamente i soci cooperatori iscritti nelle sezioni speciali non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori iscritti nelle sezioni ordinarie.
12. I soci iscritti nelle sezioni speciali non hanno facoltà di voto alle assemblee dei soci, tuttavia, hanno diritto di assistere alle assemblee della Cooperativa e di impugnare le deliberazioni. Con eventuale regolamento sono stabiliti i diritti e gli obblighi dei soci cooperatori iscritti nelle sezioni speciali, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
13. L'eventuale regolamento sui rapporti tra la Cooperativa ed i soci stabilisce i comportamenti e i criteri di valutazione del percorso individuale di formazione e d'inserimento nell'impresa del socio iscritto nella sezione speciale. Di esso l'organo amministrativo deve tenere conto nella valutazione da cedere per ammetterlo a godere dei diritti e degli obblighi spettanti agli altri soci cooperatori avanti che siano trascorsi cinque anni, e comunque, salvo speciali ragioni, non prima del secondo esercizio successivo all'iscrizione nella categoria speciale.

Goccia, cooperativa sociale

statuto - pagina n. 4

14. Dove il socio iscritto nella sezione speciale ritenga di essere meritevole dell'apprezzamento dell'organo amministrativo ai fini della valutazione di cui al comma precedente, trascorso il terzo esercizio successivo alla sua iscrizione nella sezione speciale, ha facoltà di invitare l'organo amministrativo a pronunciarsi in materia. Trascorsi sei mesi dalla notifica dell'istanza senza che l'organo amministrativo si sia pronunciato ovvero trenta giorni dalla notifica del rigetto dell'istanza questi ha facoltà di proporre reclamo all'assemblea dei soci. Questa, nella prima occasione utile, delibera in modo definitivo sulla questione.
15. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni dall'iscrizione, il socio cooperatore iscritto nella sezione speciale è iscritto nella sezione ordinaria della medesima categoria ed è ammesso a godere i diritti e gli obblighi spettanti agli altri soci cooperatori.
16. L'organo amministrativo, motivandone le ragioni, ha facoltà di sottoporre all'assemblea dei soci l'esame di richieste d'ammissione a socio che possano essere meritevoli dell'immediato inserimento nell'attività dell'impresa e dell'iscrizione nella sezione ordinaria dei soci cooperatori.

Art. 6 – Soci volontari

1. Sono volontari coloro che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà e promozione sociale che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano utilmente essere inseriti nelle attività della Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.
2. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale e per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
6. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi alla assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali ed ai rimborsi spese.

Art. 7 – Soci lavoratori

1. Sono soci lavoratori coloro che hanno capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.
2. I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, una crescita professionale e la continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro di servizio o collaborazione con qualsiasi strumento giuridico consentito dalla legislazione italiana.
4. La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati dalla legge e dal regolamento, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

Art. 8 – Soci svantaggiati

1. Sono soci svantaggiati coloro che sono ritenuti tali dalla normativa in materia di cooperative ed imprese sociali e siano utilmente inseribili nelle attività svolte dalla Cooperativa. Esemplificativamente, i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, le persone in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative, alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 9 – Soci sovventori

1. Sono soci sovventori le persone fisiche e le persone giuridiche, queste ultime soltanto nel caso in cui la Cooperativa sia costituita da più di otto soci operatori e nei limiti e con le modalità stabiliti dalla normativa che regola la materia.
2. I soci sovventori non hanno diritto di intervenire o di votare nell'assemblea dei soci, essi hanno facoltà di assistere alle assemblee dei soci.
3. I soci sovventori, dove non sia istituito l'organo di controllo, hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiamati dall'articolo 2516 del codice civile e di ottenere estratti.
4. L'assemblea dei soci ha facoltà di eleggere soci sovventori nell'organo amministrativo, nel limite consentito dalla legge.
5. I soci sovventori all'atto della richiesta di ammissione devono indicare le proprie generalità, il domicilio, l'indirizzo elettronico al quale ricevere le comunicazioni ed il numero delle quote che intendono sottoscrivere.
6. L'organo amministrativo ammette il socio sovventore che faccia richiesta d'ammissione alla Cooperativa e l'ammissione è sospesa fino all'integrale versamento del capitale sottoscritto.
7. Il socio sovventore è iscritto a cura dell'organo amministrativo nell'apposita sezione del libro riservata a tale categoria di soci alla data dell'integrale liberazione del capitale sottoscritto. Egli acquista la qualità di socio sovventore con decorrenza da questa data.
8. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili che l'organo amministrativo rende disponibili al socio sovventore presso la sede sociale in occasione dell'iscrizione nella sezione dedicata del libro dei soci.

9. Le comunicazioni dell'avvenuta ammissione, sebbene sospesa fino all'integrale versamento del capitale sottoscritto, ovvero del mancato accoglimento è comunicata all'indirizzo elettronico indicato dal socio sovventore all'atto della richiesta d'ammissione.
10. Il socio sovventore, in caso di rigetto dell'istanza d'ammissione, ha la stessa tutela del socio cooperatore.
11. Eventuali trasferimenti delle azioni, non hanno efficacia nei confronti della Cooperativa dove il titolo rappresentativo della quota sottoscritta e versata non sia restituito alla Cooperativa perché questa possa provvedere alla sostituzione di esso – all'annullamento del titolo trasferito ed all'emissione di un nuovo titolo intestato al prenditore – ed all'aggiornamento del libro soci. Il prenditore, allo scopo, deve rendere alla Cooperativa le notizie necessarie avanti indicate per l'iscrizione al libro soci ed in particolare l'indirizzo elettronico al quale ricevere le comunicazioni.
12. Il socio sovventore non ha facoltà di recedere dalla Cooperativa prima che siano trascorsi due anni dall'iscrizione nel libro soci. Ai fini dell'anzianità d'iscrizione si tiene conto di eventuali trasferimenti.
13. I soci sovventori, in occasione dello scioglimento del rapporto sociale, qualunque ne sia la causa, hanno diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e versato ed al conseguimento della remunerazione su di esso maturata.
14. Il capitale sottoscritto ed effettivamente versato dal socio sovventore matura ogni esercizio sociale intero un tasso di remunerazione che oscilla tra zero e la sola maggiorazione del tasso di remunerazione che la legge prevede per questa categoria di soci, attualmente il 2%, art. 4, u.c., Legge n. 59/1991, ovvero se inferiore alla normativa sulle imprese sociali.
15. L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo amministrativo e nei limiti del reddito dell'esercizio, stabilisce il saggio di remunerazione di quell'esercizio ed accantona ad uno specifico fondo l'ammontare complessivo delle rivalutazioni maturate in quell'esercizio sul capitale complessivamente sottoscritto e versato dai soci sovventori. Nessuna remunerazione matura per frazioni di esercizio sociale.
16. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote sociali.

Art. 11 – procedura di ammissione

1. Chiunque desideri diventare socio cooperatore, dopo aver preso conoscenza dello statuto, dei regolamenti e delle attività svolte dalla Cooperativa, deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:
 - a. se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica, dove i soci cooperatori iscritti nelle sezioni ordinarie siano in numero superiore ad otto: denominazione sociale, sede, indirizzo di posta elettronica e codice fiscale;
 - b. i motivi della richiesta e la sezione di soci alla quale chiede di essere iscritto;
 - c. dettagliato curriculum sulla vita, sull'arte, professione o mestieri conosciuti e/o svolti, sull'attività solidaristica e di promozione sociale svolta e sugli eventuali studi fatti; nonché la documentazione attestante le qualità attestate;
 - d. dove intenda partecipare quale socio svantaggiato, deve inoltre specificarne le ragioni e produrre idonea documentazione;
 - e. l'impegno all'osservanza dello statuto e dei regolamenti ed in particolare la disponibilità all'impegno in una o più attività gestite dalla Cooperativa;
 - f. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

2. I soggetti diversi dalla persona fisica, solo dove la Cooperativa abbia più di otto soci cooperatori iscritti nelle sezioni ordinarie, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarli nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. Questi soggetti in luogo del curriculum specificare in dettaglio l'attività svolta ed eventuali iscrizioni ad albi o registri, nonché devono documentare le qualità dichiarate.
3. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nelle categorie speciali del libro dei soci, salvo che l'assemblea dei soci autorizzi l'organo amministrativo all'immediata iscrizione nel libro soci, tra i soci cooperatori, siano essi lavoratori, volontari o svantaggiati.
4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata agli interessi.
5. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego reclamare all'assemblea, la quale delibera nella prima occasione utile.
6. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 12 – Quote

1. Il valore nominale di ciascuna quota è pari al limite minimo stabilito dalla legge in vigore al momento dell'ammissione del socio.
2. Nessun socio può avere una quota superiore al limite fissato dalla legge.
3. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.
4. Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili. Il titolo, in occasione dell'eventuale trasferimento è fisicamente sostituito ed il trasferimento acquista efficacia nei confronti della Cooperativa con l'iscrizione del nuovo socio sovventore nel libro soci e la materiale sostituzione del titolo.

Art. 13 – Cessione delle quote dei soci cooperatori

1. Le quote non sono trasferibili ed il socio non ha facoltà di recedere prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione ad alcuna categoria o sezione del libro soci. Trascorso tale termine il socio ha facoltà di recedere con preavviso scritto di tre mesi.

Art. 14 – Vincoli sulle quote

1. Le quote dei soci cooperatori e le azioni dei soci sovventori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.
2. Il creditore particolare del socio, finché dura la Cooperativa, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

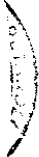
Art. 15 – Recesso

1. Il diritto di recesso compete:

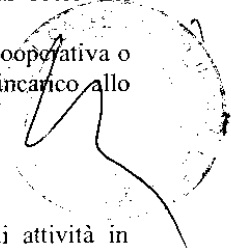
Francesco M. Merello

Goccia, cooperativa sociale

statuto - pagina n. 8

- 
- 
- a. ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di cooperativa, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
 - b. ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
 - c. ai soci cooperatori che non hanno consentito il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Cooperativa determinato nell'atto costitutivo;
 - d. ai soci cooperatori che non si trovano più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - e. ai soci sovventori che ne facciano richiesta, sempre trascorsi due anni dall'ammissione;
 - f. in tutti gli altri casi consentiti dalla legge.
2. Il recesso non può essere parziale.
 3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.
 4. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, dell'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
 5. Il recesso ha effetto:
 - a. per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
 - b. per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa entro la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, dove l'organo amministrativo che decide sulla richiesta non ritenga di anticiparne gli effetti al massimo entro la data del provvedimento di accoglimento.

Art. 16 – Esclusione del socio

1. L'esclusione del socio può aver luogo:
 - a. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
 - b. la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla Cooperativa o di alcune di esse;
 - c. la mancata comunicazione di variazioni inerenti le informazioni richieste per l'ammissione;
 - d. per interruzione nella partecipazione allo scambio mutualistico, secondo le modalità stabilite dall'eventuale regolamento;
 - e. il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della Cooperativa e dei terzi assistiti dalla Cooperativa;
 - f. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa o delle abilitazioni professionali necessarie per legge o regolamento o incarico allo svolgimento delle mansioni assunte nella Cooperativa;
 - g. nel caso consentito dall'articolo 2531;
 - h. nei casi consentiti dall'articolo 2286;
 - i. nei casi consentiti dell'articolo 2288, prima comma;
 - j. per la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in concorrenza o in contrasto con quelle esercitate dalla Cooperativa;
- 

- k. per mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dal regolamento.
2. Avverso la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo in occasione dell'esclusione e, comunque, nei termini statuiti per il recesso.
4. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 17 seguente.

Art. 17 – Liquidazione della quota

1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
2. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

1. Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, qualunque ne sia la causa, risponde verso questa per il versamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.
3. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art. 19 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
 - a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
 - b. dalla riserva legale, ad essa ogni esercizio deve essere accantonata una frazione del reddito dell'esercizio non inferiore alla misura stabilita dalla legge;
 - c. da eventuali riserve straordinarie istituite dall'assemblea dei soci;
 - d. dal capitale sociale sottoscritto dai soci sovventori;
 - e. dal fondo di remunerazione del capitale sottoscritto e versato dai soci sovventori;
 - f. da qualunque liberalità che pervenisse a qualunque titolo alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali o per fini di promozione e solidarietà sociale;
 - g. da ogni altro fondo o accantonamento costituito dall'organo amministrativo a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti o formato dalle quote sociali eventualmente non rimborsate dai soci.
2. Qualunque sia la ragione dello scioglimento del rapporto sociale, il socio ha diritto al rimborso del valore delle quote sottoscritte e versate o eventualmente assegnate come ristorni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed attribuite preliminarmente alle quote eventualmente assegnate come ristorni.

3. E' vietata la distribuzione ai soci di avanzi o utili di esercizio, o di ogni altro corrispettivo o dividendo, sotto qualsiasi forma o modalità, diretta o indiretta, neppure in caso di scioglimento della Cooperativa, ovvero di recesso, esclusione o decadenza del socio.
4. Similmente, riserve e fondi non possono in alcun modo essere distribuiti ai soci, né durante la vita del rapporto sociale, né allo scioglimento dello stesso, qualunque ne sia la causa, o allo scioglimento della Cooperativa.
5. In caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale sottoscritto e effettivamente versato da ogni socio o ad esso assegnato come ristorni, è devoluto secondo la normativa che regola le cooperative e le imprese sociali, ed in ogni caso in favore di enti privi di scopi di lucro che perseguono finalità di volontariato, solidarietà, promozione e utilità sociale.
6. Esclusivamente ai soci sovventori e soltanto nel caso di scioglimento del rapporto sociale, oltre al rimborso del capitale sociale sottoscritto e versato è corrisposta la remunerazione su di esso maturata per ogni esercizio sociale intero secondo le modalità avanti indicate ed accantonate nel fondo indicato alla lettera e).
7. agli amministratori, ai lavoratori subordinati ed autonomi, ai collaboratori, ai volontari ed agli strumenti finanziari, comprese le azioni dei soci sovventori, non possono essere attribuiti remunerazioni, compensi e/o rimborsi superiori a quelli stabiliti dalla normativa in materia di cooperative ed imprese sociali e di enti non lucrativi di utilità sociale.

Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il primo esercizio ha termine alla fine dell'anno solare successivo a quello in cui la Cooperativa è stata costituita.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.
3. L'organo amministrativo deve predisporre nei termini previsti anche ogni altro documento eventualmente previsto dalla normativa in materia di imprese e cooperative sociali, tra i quali il bilancio sociale.
4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i termini stabiliti dalla legge (120 giorni) o nei casi e nei limiti consentiti dalla stessa, entro il più ampio termine consentito (180 giorni) dalla chiusura dell'esercizio.
5. Eventuali avanzi di gestione o utili di esercizio determinati, sono così destinati:
 - a. in misura pari o superiore al minimo stabilito dalla legge alla riserva legale;
 - b. in misura pari o superiore al minimo stabilito dalla legge ai fondi mutualistici per la promozione o lo sviluppo delle cooperative e/o ad altra destinazione prevista dalla legge;
 - c. la residua quota di avanzi o utili ad altra riserva o fondi statuari.
6. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo ha facoltà di deliberare l'erogazione di ristorni ai soci lavoratori e/o svantaggiati, in misura non superiore alla percentuale stabilita dalla legge dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori o svantaggiati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di imprese e cooperative sociali.
7. I ristorni sono da ripartire in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio lavoratore e/o svantaggiato, salvo diversa statuizione del regolamento. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.
8. L'erogazione a scelta dell'assemblea avviene con:
 - a. integrazioni dei compensi;
 - b. aumento gratuito del capitale sociale;
 - c. distribuzione gratuita di strumenti finanziari dove istituiti.

Art. 21 – Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
 - a. l'approvazione del bilancio e l'accantonamento degli utili;
 - b. la nomina degli amministratori;
 - c. l'istituzione del collegio sindacale e la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
 - d. le modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero le decisioni che abbiano ad oggetto argomenti per i quali la legge o il presente statuto riservino la decisione ai soci, nonché l'adozione di regolamenti inerenti il rapporto e lo scambio mutualistico tra cooperativa e soci o aspiranti tali;
 - e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
3. I soci privi di diritto di voto hanno facoltà di assistere alle assemblee, tranne i soci sovventori se non espressamente invitati, se è questa la modalità di formazione della volontà dei soci, senza tuttavia avere facoltà d'intervenire.
4. Tutti i soci, indipendentemente dal diritto di voto e compresi i soci sovventori, hanno diritto a conoscere sette giorni prima gli argomenti sui quali i soci sono chiamati a decidere, la modalità scelta per la formazione della volontà dei soci e la data in cui ha inizio il procedimento decisionale o in cui è tenuta l'assemblea.
I soci che non hanno diritto di voto hanno in ogni caso facoltà di formulare osservazioni e riserve all'organo amministrativo entro il giorno precedente a quello in cui ha inizio il processo decisionale.
Tali riserve e osservazioni devono sommariamente essere portate a conoscenza dei soci con diritto di voto.
5. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme oltre descritte.
6. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del comma precedente ovvero anche quelle di cui ai punti a), b) e c), quando lo richieda l'organo amministrativo o alcuno dei suoi componenti, se più di uno, o un numero di soci aventi diritto di voto che rappresenti almeno un decimo dei soci con diritto di voto, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme oltre descritte.
7. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 22 – Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i soci cooperatori, siano essi lavoratori, volontari o svantaggiati, che siano iscritti da almeno tre mesi nella sezione ordinaria del libro soci.
2. Con riferimento a singole assemblee o in relazione a specifici argomenti, l'assemblea dei soci ha facoltà di attribuire diritto di voto ai soci cooperatori iscritti nelle sezioni speciali del libro soci da almeno tre mesi.

Goccia, cooperativa sociale

statuto pagina n. 12

3. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.

Art. 23 – Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

1. Le decisioni dei soci indicate nel precedente art. 21, lettere a), b) e c), sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto dove non si scelga l'adozione del metodo assembleare.
La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.
2. Dove si opti per il sistema della consultazione scritta deve essere redatto documento scritto, nel quale deve risultare con chiarezza:
 - a. l'argomento oggetto della decisione;
 - b. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - c. l'indicazione dei soci consenzienti;
 - d. l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione, nonché osservazioni e riserve formulate dai soci privi di diritto di voto;
 - e. la sottoscrizione di tutti i soci aventi diritto di voto, sia consenzienti che astenuti che contrari.
3. Della consultazione, con l'indicazione dell'argomento della decisione, devono averne notizia i soci privi di diritto di voto avanti che sia avviata.
4. Dove si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto deve essere redatto documento nel quale deve risultare con chiarezza:
 - a. l'argomento della decisione;
 - b. il contenuto della decisione;
 - c. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
5. Copia di tale documento deve essere trasmessa a tutti i soci iscritti nel libro soci.
I soci che hanno diritto di voto, entro cinque giorni successivi devono trasmettere alla Cooperativa dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale devono esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto favorevole (tale circostanza deve essere espressamente indicata nella comunicazione con la quale è chiesto il consenso).
Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci con diritto di voto che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci con diritto di voto.
Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.
Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, con sommaria indicazione delle riserve e delle osservazioni formulate dai soci privi di diritto di voto.

Art. 24 – Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

1. Con riferimento alle materie indicate, alle decisioni affidate all'assemblea straordinaria dei soci ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono l'organo amministrativo o alcuno dei suoi componenti, se più di uno, o un numero di soci con diritto di voto che rappresentino almeno un decimo dei soci.

le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione nel rispetto del metodo collegiale.

2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in un altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nel territorio nazionale.
3. La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, comunicato a tutti i soci iscritti nel libro soci non meno di sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per un eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.
4. L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, dove nominati. A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò che delegato, ovvero un socio a ciò designato, deve comunicare a tutti gli amministratori e sindaci, dove nominati, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.
5. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministrazione presente con maggiore anzianità di ufficio ed, in subordine, di età. In caso di assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle Votazioni. Il segretario dell'assemblea è designato dagli intervenuti su proposta del presidente, può essere non socio, ha la funzione di redigere il verbale dell'assemblea. Nei soli casi tassativamente previsti dalla legge le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.
6. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cooperatori iscritti nelle sezioni ordinarie che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
Delle osservazioni e delle riserve formulate entro il giorno precedente dai soci privi di diritto di voto deve essere data comunicazione dal presidente dell'assemblea prima della trattazione dell'ordine del giorno.
E' anche consentito l'intervento in assemblea dei soci con diritto di voto con strumenti telematici (teleconferenza, video-conferenza, ecc.) a condizione che la cooperativa sia idoneamente attrezzata e tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti con diritto di voto, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.
7. Ogni socio che abbia diritto di voto nell'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta conferita ad altro socio con diritto di voto e la delega è conservata dalla cooperativa.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.
8. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né al o ai componenti dell'organo di controllo, dove istituito, né alle cooperative da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

9. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) dell'art. 21, ovvero sia espressamente richiesto dalla legge, nei quali è richiesto il voto favorevole di soci che rappresentino i tre quarti dei soci aventi diritto di voto, ovvero la maggioranza indicata dalla legge.
10. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) dell'art. 21 nei quali è richiesto il voto favorevole di soci che rappresentino un terzo dei soci aventi diritto di voto, la maggioranza indicata dalla legge.
11. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente.
Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.
Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto un notaio.
Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.
Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 25 – Amministrazione

1. La cooperativa è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:
 - a. da un amministratore unico;
 - b. da un consiglio di amministrazione;
 - c. da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.
2. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, eventualmente esistenti.
3. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.
4. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.
5. Quanti siano chiamati a svolgere uffici sociali devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
6. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.
7. In caso di nomina, fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa.
8. Gli amministratori sono rieleggibili nei limiti di legge.
9. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lettera b), se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione.
Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lettera c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

L'organo di controllo, dove esistente, deve provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c.

Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, gli amministratori rimasti in carica devono provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lettera b), qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo al collegio.

Art. 26 – Decisioni del consiglio di amministrazione

1. Nel caso di cooperativa amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo comma, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto è deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.
2. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione consentito ed adeguato, e, in quanto compatibili, con le regole già indicate con riferimento all'assemblea dei soci ed in particolare con gli artt. 23 e 24 di questo statuto.
3. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
4. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dell'art. 2544, c. 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo ed in particolare per gli argomenti riservati alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.
5. A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
6. In caso di urgenza, la convocazione avviene almeno un giorno prima della riunione.
7. Il Consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.
8. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità la proposta s'intende respinta.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
9. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.

Art. 27 – Competenze degli amministratori

1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di gestione della cooperativa, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

Goccia, cooperativa sociale

Luca Fanes

Enrico M. Benetech

[Signature]

Statuto - pagina n. 16

2. Esso ha facoltà di nominare amministratori delegati, institori, direttori, procuratori e commessi, anche fra persone estranee alla cooperativa.
3. All'atto della nomina l'organo amministrativo individua gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa che essi possono compiere ed i limiti della rappresentanza eventualmente conferita.
Nella medesima occasione determina il compenso da corrispondere agli stessi e regola il rimborso delle spese che dovessero sostenere nello svolgimento dell'ufficio al quale essi sono chiamati.
4. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con diritti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.
5. Il Comitato Esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di gestione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
6. La cooperativa coinvolge i soci cooperatori, i collaboratori, i lavoratori ed i destinatari delle attività svolte, cosicché questi possano influenzare le decisioni di gestione che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi prodotti o scambiati, attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione.

Art. 28 – Rappresentanza

1. La rappresentanza della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina e nel caso di consiglio d'amministrazione al presidente di esso.

Art. 29 – Compensi degli amministratori

1. Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.
2. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese che dovessero sostenere per la promozione e lo sviluppo dell'attività sociale, se idoneamente documentate; il rimborso delle spese relative alla partecipazione o alla presenza a corsi, riunioni, convegni e manifestazioni, se idoneamente documentati ed utili alla promozione, allo sviluppo ed al miglioramento del patrimonio conoscitivo della cooperativa; il rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI delle spese di viaggio che dovessero effettuare e, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, i rimborsi di spese di vitto ed alloggio e di altre spese, anche non documentabili, con le modalità e nei limiti individuati dal legislatore in materia di lavoro dipendente; con le modalità e nei limiti descritti agli amministratori possono, tra gli altri, essere assegnati liberalità, trattamenti assicurativi sanitari e previdenziali, assicurazioni pensionistiche complementari, contributi per spese mediche e sanitarie, indennità sostitutive di mensa o buoni pasto.

Art. 30 – Controllo dei soci ed azione di responsabilità

1. dove non sia istituito l'organo di controllo a ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.
2. Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

3. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della cooperativa.

Art. 31 – Controllo legale dei conti

1. Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la Cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci.
Nella medesima occasione sono stabiliti i compensi e nominato il Presidente del Collegio.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
3. Per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci la Cooperativa ha facoltà di essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.
4. Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 32 – Disposizioni finali

1. La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa e di impresa sociale.
2. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.
3. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.
4. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale sottoscritto e versato o assegnato e la rivalutazione eventualmente maturata dal capitale sottoscritto e versato dai soci sovventori, dovrà essere devoluto secondo le norme in materia di cooperative ed imprese sociali ed in ogni caso di enti non lucrativi di utilità sociale.
5. I soci fondatori e quelli che dovessero essere ammessi avanti l'adozione dello specifico regolamento sono iscritti nella sezione ordinaria del libro soci della specifica categoria.
6. E' attribuito al presidente e legale rappresentante della cooperativa eletto in sede di costituzione apportare al presente atto costitutivo le modifiche che dovessero essere ritenute necessarie perché sia essa sia iscritta nei registri e negli albi delle cooperative e delle imprese sociali.

Luigi Jans *Emilio Di Pietro*

LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN
PIÙ FOGLI MUNITI DELLE PRESCRITTE FIRME, E SI RILA-
SCIA PER USO DI LEGGE.
CHIETI 22 dicembre 2005

Goccia, cooperativa sociale

statuto - pagina n. 18